



## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO IN VIGORE PRESSO L'I.I.S. "G. GIOLITTI" – TORINO

Approvato in Collegio Docenti il 25 ottobre 2022 con delibera n 18 e in Consiglio di Istituto il 27 ottobre 2022 con delibera n.10 e aggiornato nel Collegio Docenti del 14 dicembre 2023 con delibera n. 46 e nel Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023 con delibera n.26

### Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003,
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17/12/004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14/01/2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20.2;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- 3. art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

### Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il presente Regolamento è pertanto redatto con finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori e istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- rendere sempre più la scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità che favorisca negli allievi l'adozione di scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

### Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'I.I.S. "G. Giolitti" di Torino e



precisamente: ingressi, corridoi, atri, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivio, biblioteca, laboratori, palestra, spogliatoi, sale di lettura, sala conferenze, bagni. Il divieto è esteso anche agli spazi esterni utilizzati per attività didattiche, nonché alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico quali, ad esempio, i marciapiedi lungo l'intero edificio.

In tali locali saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché con i nomi delle persone preposte alla vigilanza.

#### **Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

1. I responsabili preposti, incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta collocazione dei cartelli informativi, disposti in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto, quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni e nelle zone di pertinenza;
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni, verbalizzarle e comunicarle all'autorità competente.

3. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto nell'Istituto Giolitti di Torino.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

Nell'esercizio delle sue funzioni, **il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale** e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

a. **Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale:** "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

b. **Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri:** "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"

4. Durante tutto l'orario del tempo scuola, **tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti o al Dirigente Scolastico.** A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo e nei cambi di lezione, in tutte le aree, anche in quelle di pertinenza. Si dovrà evitare, inoltre, come già previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe durante l'orario delle lezioni.



**5.** I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente scolastico o a dimissioni dei medesimi.

#### **Art. 5 . SANZIONI E MULTE**

Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo il codice disciplinare del Regolamento d'Istituto. Sono inoltre sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975 modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189, dall'art. 10 L. 689/1981 e dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (dell'Agenzia delle Entrate ) con codice tributo **131 T**, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria didattica dell'I.I.S. Giovanni Giolitti **entro sette giorni**; la mancata presentazione della ricevuta del pagamento comporta la segnalazione al Prefetto.

#### **Art. 6. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

**Il Dirigente Scolastico Prof.ssa  
Franca Zampollo**

Il documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005,  
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.